



COMUNE DI FORLÌ
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE (Art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010) DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX ASILO SANTARELLI"

CUP: _____ CIG: _____

L' anno duemila....., il giorno del mese di

In Forlì, nella Residenza Comunale, posta in Piazza Saffi n. 8.

Con la presente scrittura privata, da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, previa rinuncia all' assistenza di testimoni, tra i signori :

1) Ing. Pier Sandro Nanni, Dirigente competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Forlì - codice fiscale n. 00606620409 - il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Forlì;

e

..... , con sede legale in Via n., in persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche "Affidatario");

Premesso che in esito a procedura di Gara Ufficiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs.n. 163/06, con Determinazione n., in data, del Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici, si stabiliva di affidare a l'incarico professionale di verifica finalizzata alla validazione (Art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Restauro, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio ex Asilo Santarelli", per una spesa presunta netta di €(Euro) da assoggettare

a contributo previdenziale e assistenziale e I.V.A. nelle misure di legge per un totale di €(Euro);

Dato atto che:

- la citata determinazione n., in data, del Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici è stata pubblicata sul sito web comunale, successivamente all'intervenuta esecutività, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione operativa, Prot. speciale 19 in data 29/2/2008;
- la citata determinazione n., in data, del Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici viene trasmessa alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con note Prot. 3358 del 16/12/2008 e Prot. 1389 del 16/3/2009;
- l'incarico in oggetto verrà comunicato alla Funzione Pubblica;

Previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale di questo atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL' INCARICO

L' Amministrazione Comunale di Forlì, successivamente qui definita Comune, conferisce alla menzionata _____, indicata nella presente convenzione come "Affidatario", che accetta, l'incarico professionale di verifica finalizzata alla validazione (Art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Restauro, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio ex Asilo Santarelli". L'attività dell'Affidatario è finalizzata a garantire la qualità della progettazione, la sua conformità alla normativa vigente e la riduzione dei rischi in fase di esecuzione ed, in particolar modo, i rischi di varianti e contenzioso.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei Contratti” o “Codice”).

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”), per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate alle sopravvenute norme, in quanto applicabili, senza che per tale motivo l’Affidatario possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nel rispetto delle norme vigenti, il servizio deve essere eseguito con le modalità previste nel presente articolo.

I criteri generali della verifica sono quelli individuati dall’art. 52 del DPR 207/2010.

La verifica della documentazione progettuale, per ciascun livello di progettazione, deve avvenire secondo quanto previsto dall’art.53 del DPR 207/2010.

Delle attività di verifica svolte a partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o dalla data di trasmissione del progetto dovrà essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche predisposte in modo da adempiere alle seguenti prescrizioni:

- a) documentare l’attività di verifica svolta mediante specifici verbali, attestanti, altresì, l’intervenuto contraddittorio con i progettisti e recanti le eventuali controdeduzioni dei progettisti;
- b) redigere verbali e rapporti per ambiti specialistici (progettazione edile, strutturale, impiantistica, speciale, sicurezza, normativa antincendio, valutazione economica finanziaria);
- c) evidenziare gli errori, le omissioni o le criticità rilevati, in modo chiaro e motivato, indicando quali sono le norme, regole tecniche o prescrizioni violate, le esigenze non adeguatamente soddisfatte o le difformità o incongruenze rispetto al documento preliminare alla progettazione o altri elaborati progettuali e proponendo le specifiche soluzioni o azioni correttive possibili per il loro superamento;
- d) esprimere un parere in riferimento a ciascun ambito specialistico oggetto di verifica;
- e) redigere il rapporto conclusivo ad avvenuto completamento dell’attività di verifica relativa al progetto esecutivo da consegnare al RUP incaricato della validazione.

E' fatto obbligo all'affidatario di redigere appositi Rapporti Intermedi al termine di ogni riunione periodica. I rapporti intermedi possono riportare pareri sospensivi e/o condizionati, purchè l'affidatario ne abbia preventivamente affrontato i contenuti con il RUP e abbia indicato, nei rapporti stessi, le attività che i progettisti dovranno effettuare per il superamento di eventuali incompletezze progettuali rilevate.

Il completamento della verifica riferita a ciascun livello di progettazione, dovrà essere formalizzato a mezzo di Rapporto finale relativo al livello di progettazione preliminare e definitivo che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui ai rendiconti senza riportare parere sospensivi e/o condizionati.

L'affidatario individua quale Coordinatore del gruppo di lavoro di verifica _____ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, che dovrà sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati.

ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del presente Appalto, determinato a *corpo*, ammonta ad Euro _____ (_____), oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso percentuale complessivo offerto dall'Affidatario ed indicato nell'offerta economica da lui presentata.

L'importo contrattuale a base d'asta è stato calcolato applicando quale riferimento il D.M. 143/2013, sulla, entrato in vigore in data 21/12/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi di porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria" base della parcella professionale allegata con la lettera A e in riferimento agli importi delle categorie di lavorazioni indicata nel progetto di massima e sotto riportati:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE (D.M. 143/13)	COSTO CATEGORIE
EDILIZIA	E.22	€.750.000,00
STRUTTURE	OS.03	€.400.000,00
IMPIANTO IDRO SANITARIO	IA.01	€.100.000,00
IMPIANTO TERMICO	IA.02	€.220.000,00
IMPIANTO ELETTRICO I	IA.03	€.160.000,00
TOTALE		€ 1.630.000,00

L'importo complessivo del presente appalto si riferisce ai servizi eseguiti a perfetta regola d'arte dall'Affidatario, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dal Committente.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di verifica, sia per i contatti con il RUP che con i progettisti sino alla completa ed esaustiva conclusione della prestazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto sopra, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

ARTICOLO 4 – TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'avvio della prestazione avverrà, per ogni livello di progettazione, con comunicazione scritta o via posta elettronica da parte del Responsabile del Procedimento o del coordinatore della progettazione all'affidatario, che eseguirà "in progress" la prestazione in base all'avanzamento progettuale dei Progettisti; mediante incontri che si terranno presso il Comune di Forlì, negli uffici del Servizio Gestione edifici pubblici, piazza Saffi 8, con la suddetta comunicazione sarà fornita la documentazione progettuale per ogni livello di progettazione, in copia su supporto informatico eventualmente trasmessa tramite posta elettronica.

L'affidatario avvierà le attività e le verifiche oggetto di contratto sulla documentazione consegnata che dovranno essere effettuate e concluse entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione del RUP consegnando ai progettisti e per conoscenza al RUP o del coordinatore della progettazione, i verbali dei rapporti cui all'art. 2 oltre al rapporto finale relativo ai livelli di progettazione preliminare e definitiva e al rapporto conclusivo del livello esecutivo.

I progettisti recepiranno le osservazioni formulate dall'affidatario superando i rilievi mossi dal verificatore, oppure confermeranno le proprie scelte giustificandole con specifiche con-

trodeduzioni, e trasmetteranno la relativa documentazione progettuale all'Affidatario e per conoscenza al RUP.

L'affidatario, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della succitata progettuale documentazione, dovrà consegnare al RUP il rapporto di verifica intermedio e finale comprensivo degli elaborati progettuali verificati, comprensivo delle repliche alle eventuali controdeduzioni dei progettisti.

L'incarico si intende concluso con l'approvazione da parte del Comune di Forlì del Progetto Esecutivo.

ARTICOLO 5 - ULTERIORI IMPEGNI

L'affidatario si impegna a partecipare a riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per il Comune oltre a quello di cui al precedente articolo 2. L'affidatario, a semplice richiesta della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 48 ore, è tenuto ad assicurare la propria partecipazione alle specifiche questioni via via trattate alle riunioni presso la sede della Stazione Appaltante ritenute necessarie dal RUP per lo svolgimento del servizio.

Al fine di garantire un completo supporto alla Stazione appaltante, l'affidatario si impegna ad offrire, compreso nel corrispettivo del contratto, il supporto per la predisposizione degli atti formali di validazione del RUP;

ARTICOLO 6 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto anche ad uno solo dei termini previsti per l'esecuzione del servizio sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo dell'appalto, ferma l'applicazione dell'art. 1382 codice civile.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno

L'affidatario verrà riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che il Comune di Forlì, il Committente, o la Ditta appaltatrice, dovessero subire per ritardi od omissioni allo stesso imputabili.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all'Affidatario e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

In caso di sospensione o revoca dell'incarico da parte del committente, l'incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per le prestazioni effettuate fino alla data della sospensione o revoca, se svolto in conformità alla presente convenzione e tecnicamente corretto.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL' INCARICO

Il Comune ha la facoltà di sospendere o revocare l' incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata all'Affidatario.

In caso di sospensione o revoca dell' incarico da parte del Comune, l'affidatario ha diritto ad ottenere la corresponsione dell' onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione o revoca, se svolto in conformità alla presente convenzione e tecnicamente corretto.

Qualora il Comune intenda dare corso al completamento dell' incarico, sia in caso di sospensione che di revoca, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell' incarico.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI

L'importo di cui all' articolo 2 verrà liquidato alla presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario secondo la seguente articolazione :

- a)** il 30% del compenso, come acconto, entro 90 giorni dalla data di consegna del rapporto finale relativo al livello di progettazione preliminare , purchè ritenuto idoneo dal Responsabile del procedimento;
- b)** il 30% del compenso, come acconto, entro 90 giorni dalla data di consegna del rapporto finale relativo al livello di progettazione definitiva , purchè ritenuto idoneo dal Responsabile del procedimento;
- c)** il 30% del compenso, come acconto, entro 90 giorni dalla data di consegna del rapporto conclusivo , purchè ritenuto idoneo dal Responsabile del procedimento;
- d)** il 10% a saldo del compenso, entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

L' inidoneità degli elaborati deve essere contestata, con motivazione scritta, dal Responsabile di procedimento della progettazione entro 30 giorni dalla data di consegna degli elaborati. Decorsi i 30 giorni, ai soli fini della liquidazione degli acconti, gli elaborati verranno ritenuti idonei.

Qualora entro 180 giorni dalla consegna dei relativi atti, purchè ritenuti idonei, la suddetta approvazione del progetto esecutivo di competenza del Comune non fosse ancora intervenuta, si procederà comunque alla liquidazione del saldo.

Ai fini del pagamento, a titolo di acconto o saldo, di importi superiori a € 10.000,00, il Comune effettua la richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40, in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In caso di inadempimento dell'incaricato all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00, il Committente sospende il pagamento dell'acconto o della rata di saldo, nei limiti del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora l'agente della riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'art. 72 – bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all'agente in ottemperanza al predetto ordine. I termini per l'emissione dei titoli di spesa e per l'effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40 e la data della comunicazione di Equitalia Servizi S.p.A., in merito ad eventuali inadempienze a carico dell'incaricato. Per tali periodi o per i periodi di sospensione per inadempimenti comunicati da Equitalia Servizi S.p.A., l'incaricato non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì è tenuto ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 45 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di attestazione di regolare esecuzione. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. A decorrere dal 31/03/2015 è obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato Comune di Forlì - #descr_rich_I_obbl# - #resp_descrizione#; il Codice Univoco Ufficio è; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del presente contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste. Eccettuato il caso in cui l'Incaricato sia un libero professionista privo di dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni

è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora per la liquidazione di competenze professionali occorresse attendere la somministrazione di fondi da parte di altri enti o istituti di credito, i suddetti termini decorreranno dalla effettiva erogazione di tali somme al Comune.

ARTICOLO 9 - INCOMPATIBILITA'

L'affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta o inconfiribilità, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto in tutto od in parte delle attività di cui al presente contratto.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/cottimo saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG) e il seguente codice unico di progetto (CUP), salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché, nello stesso termine,

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidatario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

L'Affidatario si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Forlì; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì.

Art. 12 - GARANZIE

Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 113, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Affidatario ha costituito mediante garanzia fideiussoria polizza n. _____ rilasciata da _____; la garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e fino alla data di attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata la Polizza Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.) estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, con un massimale pari ad € 326.000,00 e con le caratteristiche indicate dall'art. 57 del D.P.R. 207/2010. Tale polizza deve avere le seguenti caratteristiche: a) Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino al collaudo definitivo dell'opera oggetto di verifica. B) Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi e alla interpretazione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 90 giorni dalla formale comunicazione, rimesse alla autorità giudiziaria competente.

Art. 14 - NORMA FINALE

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.

Art. 15 - SPESE DI CONTRATTO E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese della presente convenzione, da registrarsi in caso d' uso ai sensi dell' art. 10, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131, della sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'Affidatario.

Fatto, letto, approvato e così sottoscritto.

L’AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE